agli articoli 2 e 3, la durata di validità della restituzione per un periodo più lungo di quello previsto nei suddetti regolamenti, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da b) a e), del regolamento n. 13/64/CEE. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 1965.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

REGOLAMENTO N. 143/65/CEE DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 1965

relativo alla soppressione degli importi supplementari applicabili alle carni della specie suina domestica in provenienza dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 20 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine [1] e, in particolare, l'articolo 7, paragrafo 4,

Visto il regolamento n. 85/63/CEE del Consiglio del 18 luglio 1963 relativo alla determinazione dei prezzi limite, nonché alla fissazione degli ammontari supplementari e delle disposizioni transitorie per i tagli di carne suina e le preparazioni e conserve a base di cane suina [2], modificato dal regolamento n. 36/65/CEE [3] e dal regolamento n. 75/65/CEE [4],

Visto il regolamento n. 96/63/CEE della Commissione del 13 agosto 1963 [5] relativo alla determinazione dell'importo supplementare a norma degli articoli 7 e 8 del regolamento n. 20 del Consiglio, modificato dal regolamento n. 98/65/CEE [6], e in particolare l'articolo 7,

Considerando che in virtù del regolamento n. 111/65/CEE [7], modificato dal regolamento n. 120/65/CEE [8], gli importi dei prelievi applicabili alla importazione di carne della specie suina domestica e di lardo in provenienza dai paesi terzi sono stati aumentati di importi supplementari ; che gli importi supplementari per le spalle, le pancette ed il lardo di suini sono stati soppressi dal regolamento n. 137/65/CEE [9] ;

Considerando che dal controllo permanente dei dati sui quali si basa la determinazione degli importi supplementari è risultato che non esistono più offerte per quantitativi rappresentativi dei prodotti sottomessi attualmente al regolamento n. 111/65/CEE, in provenienza dai paesi terzi, a prezzi inferiori ai prezzi limite ;

Considerando che è pertanto opportuno sopprimere anche i rimanenti importi supplementari ;

Considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per le carni suine,

---

(1) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 945/62.
(2) GU n. 123 del 9. 8. 1963, pag. 2175/63.
(3) GU n. 48 del 16. 3. 1965, pag. 713/65.
(4) GU n. 99 del 5. 6. 1965, pag. 1753/65.
(5) GU n. 126 del 17. 8. 1963, pag. 2253/63.
(6) GU n. 121 del 5. 7. 1965, pag. 2077/65.
(7) GU n. 126 del 12. 7. 1965, pag. 2142/65.
(8) GU n. 155 del 18. 9. 1965, pag. 2559/65.
(9) GU n. 165 del 6. 10. 1965, pag. 2649/65.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento n. 111/65/CEE della Commissione del 9 luglio 1965 che fissa gli importi supplementari per le importazioni dai paesi terzi, delle carni di animali della specie suina domestica e del lardo, modificato per l'ultima volta dal regolamento n. 137/65/CEE, è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 1965.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN